



ISTITUTO COMPRESIVO
SM Gallo - 2° Circolo

Via Repubblica, 36/A4 - 70015 NOCI (BA) Tel./Fax 080/4977388 - Cod. Scuola BAIC83700A



Unione
Europea

Circolare interna permanente per Docenti e Ata

Vigilanza degli alunni e procedure in caso di infortunio

a.s. 2017/2018

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di evitare difformità di comportamenti all'interno dell'Istituto, in merito alle materie in oggetto, si dirama la presente circolare interna.

PREMESSA

Si intende innanzitutto ribadire a tutto il personale scolastico **che il dovere di sorveglianza e di vigilanza sugli alunni è precipuo a qualsiasi altro dovere definito dal CCNL scuola** (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n.172).

Ai fini della vigilanza e tutela dei minori, la scuola deve provvedere alla sorveglianza degli alunni fin dal loro ingresso, tenuto conto del grado di maturità e dell'età degli alunni, nonché delle condizioni ambientali.

L'obbligo di vigilanza è un dovere che si esplica, innanzitutto, nel rispetto del proprio orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola durante tutte le attività e durante gli spostamenti all'esterno per le iniziative organizzative o autorizzate dalla scuola (artt.2043,2048 e 2047 del Codice Civile e l' art. 61 della legge 11/07/1980 e art.61 della L. 312/).

Nello specifico si elencano di seguito una serie di **NORME DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA ALUNNI**:

- In ogni classe deve essere immediatamente consultabile un elenco degli alunni completo di indirizzi e numeri telefonici di reperibilità di genitori o parenti. A ciò provvederanno i docenti coordinatori di classe, chiedendoli in Segreteria.
- I docenti sono tenuti ad essere presenti nella scuola almeno **"cinque minuti prima"** dell'inizio delle lezioni, per accogliere gli alunni e consentire il puntuale avvio: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL (art.29, c.5) e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- Il docente della scuola primaria, al termine delle lezioni, è tenuto a vigilare sul regolare deflusso degli alunni dall' aula, con la collaborazione del personale ausiliario che è contrattualmente obbligato ad assisterne l'uscita (art.29,c.5), vigilando che non accadano incidenti lungo il percorso e adoperandosi affinché l'operazione si svolga ordinatamente, nonché di rimanervi finché gli alunni non siano affidati alle famiglie.
- Tale obbligo vige per tutti i docenti di sostegno, come contitolari della classe. Perciò gli alunni devono costantemente trovarsi sotto la sorveglianza degli insegnanti.
- Per momentanee uscite dell'insegnante dalla classe, che dovranno essere circoscritte nella durata e nella frequenza e sempre dovute a inderogabili necessità, gli insegnanti dovranno provvedere alla sorveglianza degli alunni, comunicando la situazione ad un collega di classe vicina e ricorrendo a collaboratori scolastici o con suddivisione dei bambini, ecc.
- Nel caso in cui un docente dovesse involontariamente tardare il proprio ingresso a scuola, dovrà informare al più presto i colleghi, circa l'inconveniente imprevisto, e la classe scoperta sarà vigilata da un collaboratore; quindi sarà informata, al più presto, anche la Segreteria.
- In ogni momento di ricreazione, all'interno e all'esterno dell'edificio, gli insegnanti sono tenuti ad assicurare la continua sorveglianza degli alunni e a controllarne l'attività, anche quando si tratti di attività affidata a personale esterno, che collabori alla realizzazione di progetti. Gli alunni non devono mai accedere alla palestra, ai laboratori, al cortile o a qualsiasi altro locale se non accompagnati. Durante gli spostamenti interni o esterni è cura dei docenti verificare che gli alunni procedano in modo ordinato e senza incorrere in pericoli per sé e per gli altri. **Particolare attenzione deve essere posta durante gli intervalli, i momenti di gioco, le attività in palestra**, a causa dell'aumento dei rischi in tali circostanze e dei conseguenti infortuni. Pertanto è indispensabile che il personale docente vigili sul comportamento degli alunni in modo da evitare possibili danni a persone o cose. **I docenti non possono, quindi, esimersi dal prestare servizio di assistenza** anche per tutti gli alunni che dovessero casualmente trovarsi nelle adiacenze del loro "punto strategico", indipendentemente dalla classe di appartenenza. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza degli alunni "durante la ricreazione" (Tab. A CCNL 2003- Area A). Pertanto, durante l'intervallo, il servizio di sorveglianza dovrà essere organizzato in modo che docenti e collaboratori scolastici si dislochino, previo accordo, in punti strategici tali da favorire la sorveglianza degli alunni durante lo svago e la fruizione dei servizi igienici.

- **In particolare, gli alunni dovranno essere attentamente vigilati per le scale**, così da indurli a salire e scendere in modo ordinato e compatto, discutendo spesso con loro dei comportamenti sbagliati assunti, lesivi della propria e dell'altrui incolumità.
- I docenti responsabili di plesso si atterranno alle norme concordate e approvate nel PTOF, curando attentamente che né persone né cose subiscano danni e operando attivamente per un sereno svolgimento delle attività. Hanno obbligo di segnalazione per i colleghi di qualsivoglia criticità e al dirigente per gli interventi del caso.
- Per una corretta igiene ambientale, durante gli intervalli, occorre provvedere al ricambio dell'aria nelle aule.
- Gli insegnanti devono anche vigilare affinché gli alunni non introducano nella scuola oggetti pericolosi o materiali dannosi.
- Gli insegnanti sono tenuti a sorvegliare gli alunni durante l'uscita. I genitori, che non possono prelevare da scuola i propri figli al termine delle lezioni, dovranno rilasciare apposita delega scritta ad altra **persona maggiorenne**. Tale delega, comunicata in forma scritta dal genitore alla scuola ad inizio anno scolastico, ha validità permanente, salvo diversa successiva determinazione del genitore stesso. Infatti, essa può essere modificata o integrata, in qualsiasi momento, da successive comunicazioni scritte dei genitori alla scuola e quindi agli insegnanti dell'alunno. È sempre indispensabile, comunque, che la persona incaricata di prelevare l'alunno da scuola, sia di età maggiore e fornisca copia del documento di identità.
- **Non si possono allontanare gli alunni dall'aula per motivi disciplinari, lasciandoli senza sorveglianza nei corridoi.**
- Alunni incustoditi al termine delle lezioni e ancora nei locali scolastici dovranno essere affidati (dopo aver cercato di rintracciare i genitori) ai collaboratori o alla forza pubblica. Uscite anticipate dovranno essere richieste e motivate per iscritto e singolarmente autorizzate (dall'insegnante se trattasi di eventi saltuari, dal dirigente scolastico se trattasi di eventi ricorrenti).
- Il registro sul quale si segnano le assenze deve essere aggiornato. Gli insegnanti segnaleranno al dirigente assenze troppo frequenti o ingiustificate, così come ogni malattia sospetta di natura infettiva o parassitaria; essi ammetteranno gli alunni a scuola, dopo una malattia infettiva o comunque dopo 5 giorni di assenza per malattia, soltanto su presentazione di certificato medico di avvenuta guarigione.
- I docenti sono tenuti a verificare il rispetto dell'orario scolastico e del Regolamento d'Istituto da parte degli alunni.
- Il personale scolastico, docente e non docente, non deve somministrare farmaci agli alunni. In caso di emergenza, si deve richiedere l'intervento del Servizio di Emergenza 118, tenendo a disposizione del personale sanitario, che dovesse intervenire, la documentazione medica fatta eventualmente pervenire dai medici curanti e/o dai genitori. Le situazioni più gravi, ove i genitori producano richiesta scritta corredata da certificato medico, comprovante l'indispensabilità della somministrazione, con il dettaglio della posologia e le eventuali specifiche, unitamente alla dichiarazione di scarico di responsabilità nei confronti del personale dell'Istituzione Scolastica, saranno oggetto di specifiche disposizioni emanate dal dirigente. In relazione ai casi già soggetti al medesimo trattamento terapeutico nell'anno precedente, si confermano le precedenti autorizzazioni ai docenti, a condizione che sia ripresentata aggiornata la stessa documentazione da parte della famiglia (richiesta scritta e scarico responsabilità) e del medico curante (necessità, modalità, posologia, insussistenza di pericoli, ecc...).
- Onde prevenire episodi di tosse - infezione alimentare è bene che, in occasione di feste in orario scolastico, non si consumino cibi preparati dalle famiglie, ma solamente vivande, la cui provenienza sia certificata artigianalmente o industrialmente.
- E' altresì compito dei docenti verificare che il peso degli zaini degli alunni non superi il valore massimo di carico del 15% rispetto al peso corporeo, provvedendo a trattenere i quaderni in eccedenza a scuola o a organizzare l'attività in modo da distribuire equamente sulla settimana l'uso dei testi scolastici. Si ricorda, per inciso, che gli alunni frequentanti il tempo pieno, dovrebbero normalmente avere compiti scritti significativi solo a fine settimana.
- I docenti regolamenteranno l'uso dei laboratori con particolare riferimento alla prevenzione e protezione contro l'incendio e all'eventuale presenza di prodotti o rifiuti pericolosi e si atterranno alle disposizioni ed alle procedure contenute nello specifico **Regolamento esposto dal Docente Responsabile**.
- I docenti e il personale non docente utilizzeranno le LIM attenendosi alle indicazioni fornite dalla ditta installatrice e alla normativa vigente.
- I docenti controlleranno, in collaborazione con il personale addetto, il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne.
- I docenti controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività fisica.
- I docenti impartiranno preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione degli esercizi proposti durante l'attività fisica.
- Durante l'attività di ed. fisica e di laboratorio, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori con l'obbligo di osservare le disposizioni relative.
- I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare per la vigilanza, l'assistenza degli alunni, la circolazione delle informazioni provenienti dalla Direzione in accordo con i docenti e il Responsabile di Plesso.
- È importante che si abbia cura di non abbandonare la sorveglianza dell'ingresso e di tenere le porte chiuse, in modo che non possano accedere dall'esterno persone non autorizzate.
- Durante le uscite scolastiche, visite guidate, la vigilanza sugli alunni deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito **nel rapporto di almeno un docente ogni quindici alunni**. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazioni di servizio, seppur espletata in modo particolare e talvolta in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

INFORTUNI ALUNNI

- **Prestare i primi soccorsi, ricorrendo se possibile agli addetti al primo soccorso.**
- **Chiamare immediatamente il 118.**

- In caso non grave, prestate le necessarie cure, informare telefonicamente i genitori o parenti dell'alunno, affinché controllino a casa l'evoluzione dell'infortunio e avvisare la Segreteria.
 - In caso di perdita di sangue utilizzare i guanti monouso inseriti nella cassetta di pronto soccorso.
 - In caso di emorragie non lavare o cospargere con polveri e pomate le ferite.
 - Bloccare il sanguinamento con materiale sterile.
 - Bloccare le emorragie venose con compressione a valle della ferita.
 - Bloccare l'emorragia arteriosa con laccio emostatico a monte della ferita (alla radice dell'arto), allentandolo 1 minuto ogni 20.
 - In caso di ustioni o di contatto con sostanze tossiche o corrosive sciacquare abbondantemente, ma delicatamente, le lesioni con acqua fredda, evitando qualsiasi contatto con la sostanza nociva.
 - **Se l'infortunato è svenuto non tentare di farlo bere, ma tenere libere le vie respiratorie**; qualora abbia respirato sostanze tossiche, aprire porte e finestre per favorire l'aerazione e, se possibile, portarlo all'aria aperta.
 - In caso di stato comatoso cercare di mantenere libere le vie respiratorie, facendo assumere la posizione di sicurezza laterale (infortunato disteso sul pavimento, su un fianco).
 - **In caso grave o incerto chiamare immediatamente il 118**, chiedendo l'invio di mezzi di soccorso, dopo aver raccolto informazioni esaurienti sul caso (eventuali patologie, allergie, ecc.) al fine di ottenere precise istruzioni sul comportamento da assumere nell'immediato. È necessario, senza porre indugio, raccogliere subito tutte le informazioni sulla dinamica dell'incidente, annotandole con precisione per preparare poi la relazione da parte del docente in servizio al dirigente e sottoscritta dal personale presente al fatto. Nella relazione devono essere riportate, oltre alla denominazione della scuola, le generalità complete dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze che lo hanno determinato anche in rapporto ad eventuali deficienze strutturali ed organizzative, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, dell'incidente, i soccorsi prestati e tutti quegli elementi che permettano poi di valutare l'esistenza di responsabilità, cognome, nome ed indirizzo di eventuali testimoni. Alla relazione va allegata, se già in possesso, la prima certificazione medica ed ospedaliera.
- Anche in caso apparentemente non grave si consiglia di far trasportare l'alunno al Pronto soccorso**, per una visita medica di controllo, o mediante ambulanza, accompagnando l'alunno infortunato, dopo aver disposto la sorveglianza della classe, che eventualmente resti senza docente. **Non usare mezzi privati. Il trasporto degli alunni in taxi è consentito solo nel caso in cui i genitori se ne assumano la responsabilità nelle dovute forme: infatti i docenti non sono autorizzati a dare un giudizio in merito alla gravità dell'incidente e pertanto devono chiamare il 118.** Avvertire immediatamente e sempre i genitori o altri parenti reperibili e la Segreteria.
- **Se i genitori non si reperiscono, o non si recano a scuola, o arrivano dopo il mezzo di soccorso**, il docente è tenuto ad **accompagnare sempre personalmente l'alunno al Pronto Soccorso**, dopo aver provveduto alla sorveglianza degli altri secondo le norme sopra impartite.
 - In caso di incidente grave, anche se in presenza dei genitori, **è bene che l'insegnante accompagni l'alunno in Pronto Soccorso, per evitare dichiarazioni non precise sull'accaduto, che ingiustamente potrebbero influire sul successivo certificato medico.** Qualora l'insegnante abbia accompagnato personalmente l'alunno infortunato al Pronto Soccorso, presso detta struttura egli deve ritirare il certificato medico con diagnosi e prognosi da consegnare poi in Segreteria; se, diversamente, l'alunno è stato accompagnato dalla famiglia, egli dovrà chiedere ad essa di consegnare in Direzione il certificato medico suddetto, immediatamente dopo il suo rilascio.
 - Presentare immediatamente in Direzione la denuncia dell'infortunio, anche se trattasi di piccoli incidenti risolti mediante medicazione a scuola. Si richiede di relazionare in occasione di ogni, pur minimo, incidente: non è raro il caso di conseguenze che si manifestano in tempi successivi, relative ad episodi a cui non si è dato peso.

APPENDICE

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA VIGILANZA ALUNNI

- Nell'ambito della prevenzione infortuni, si ritiene necessario sottolineare la responsabilità dei docenti nella sorveglianza degli alunni loro affidati e ciò che questo comporta in merito alla **colpa in vigilando**.
- Tale vigilanza è volta a impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche "che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone" (Cass. - 3/2/72). La prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso, non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione che l'insegnante non sia stato in grado di attuare un intervento correttivo o repressivo per evitare il danno, ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale (Cass. - Sez. III - 27/3/84).
- In tema di responsabilità del docente per il fatto commesso dal minore, l'evento dannoso è conseguente tanto all'azione del minore che ha materialmente commesso il fatto, quanto all'omissione del docente che quel fatto aveva l'obbligo di impedire e non ha impedito.
- È pertanto indispensabile che ogni docente, oltre ad ottemperare alle norme che gli vengono impartite dai Regolamenti, predisponga costantemente, a seconda dei luoghi in cui si trova e delle attività che svolge con i propri alunni, apposite misure di prevenzione di eventuali rischi derivanti non solo da strutture, impianti e materiali utilizzati, ma anche dai comportamenti degli alunni.

La Docente Responsabile della Sicurezza
Prof.ssa Vipplis

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lenella Breveglieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93